



COLOMION S.p.A.

RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO – VALLON CROS SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO “BOSCO – VALLON CROS” SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “VALLON CROS”

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA'
METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI
BARDONECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA

B858-19

CODICE OPERA

RABVC

AREA PROGETTAZIONE

UB

LIVELLO PROGETTO

D

N° ELABORATO

9.1

VERSIONE

0

IDENTIFICAZIONE FILE: B858-19_RABVC_UB_D_9.1_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	04/2019	AV	FB	Prima emissione
1				
2				
3				

RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. ing. Francesco BELMONDO
PROGETTISTI



- dott. ing. Francesco BELMONDO

TIMBRI – FIRME



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

FIRMA



BBE S.r.l. Via Brunetta, 12 – 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122/32897 – Fax 0122/738012
e-mail info@bbesrl.it
P.IVA 08807870012

Questo elaborato è di proprietà della società Colomion S.p.A., Regione Molino, 18 – 10052 Bardonecchia (To)
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

SOMMARIO

01. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO.....4

01. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

Il progetto della seggiovia biposto ad ammortamento fisso “Bosco – Vallon Cros” e, il progetto della sciovia monoposto a fune alta “Vallon Cros” sorgono nel comune di Bardonecchia, in provincia di Torino.

Il Comprensorio sciistico a cui appartengono (comprensorio del Melezet) si sviluppa su un dislivello di 1.030 m, dai 1.365 m slm dal parcheggio in località Planà fino ai 2.395 m slm di Vallon Cros.

L’area interessata dai lavori risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale sulla base dell’art. 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) in quanto compresa nelle seguenti categorie di beni:

- lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- lettera h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Il progetto ricade nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. L. 30 Dicembre 1923 n. 3267 e l’attività in esame è pertanto da ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 2, lett. c) n. 4 della L.R. 8 Agosto 1989 n. 45 e circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/AMD 3 aprile 2012.

L’area d’intervento non risulta essere inserita in Biotopi, Riserve Naturali, Parchi e Siti di interesse Comunitario.

La totalità della linea della seggiovia e della sciovia e le stazioni di monte e di valle si insediano su **ZONE AGRICOLE E (Art. 22)**, che possono essere utilizzate per l'esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze. In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività.

Per quanto concerne la classe geologica:

- la stazione di valle e quasi tutto lo sviluppo dell'impianto della seggiovia si trovano in **CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 1**, mentre la parte finale attraversa un tratto in **CLASSE GEOLOGICA IIIa2** ed un brevissimo tratto in **CLASSE GEOLOGICA IIIa1**, per poi giungere alla stazione di monte che è situata in **CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 1**.
- la stazione di valle ed il primo tratto di linea dell'impianto della sciovia si trovano in **CLASSE GEOLOGICA III INDIFFERENZIATA 1**; la linea attraversa poi un piccolo tratto in **CLASSE GEOLOGICA IIIa1** per poi risalire il versante in **CLASSE GEOLOGICA IIIa3**; la parte terminale della linea attraversa poi un tratto in **CLASSE GEOLOGICA IIIa2**, mentre la stazione di monte dell'impianto si trova in **CLASSE GEOLOGICA IIIa3**.

Per l'individuazione delle aree di intervento sovrapposte alla Tavola Urbanistica ed alla Carta Geologica del PRGC comunale attuale, si faccia riferimento alla tavola **B858-19_RABVC_UB_D_9.2_0**.

Segue un estratto degli articoli delle NTA di interesse nel caso in esame.

ART. 22 - ZONE AGRICOLE

1. Sono quelle parti del territorio che rivestono particolare importanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio paesistico, per la loro giacitura, per la presenza di boschi ed alberate o perché adiacenti a vecchi nuclei di interesse storico-ambientale.

2. Sono prevalentemente destinate alla pastorizia ed a quelle attività agricole che non comportano una sensibile alterazione dell'habitat naturale e per tali motivi esse, oltre alle destinazioni di competenza specifica, possono essere utilizzate per le seguenti attività:

- a) esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze;
- b) percorsi ciclabili fuori strada, bike-park, finalizzati all'esercizio dell'attività sportiva del mountain bike;
- c) parchi avventura forestali, previa valutazione da parte degli organi competenti degli eventuali interventi forestali necessari al fine dell'inserimento delle strutture nell'ambiente naturale nonché delle strutture ludico-sportive quali vie ferrate, tirolesi, ponti tibetani, passerelle ecc., da realizzarsi per quanto tecnicamente possibile con materiali naturali;
- d) piste estive per bob/slitta/sci in corrispondenza delle piste da sci invernali di cui al punto a). Per quanto attiene alle utilizzazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono da escludersi in ogni caso in zone agricole caratterizzate da terreni interessati da colture orticole, floricole, frutticole, legnose specializzate, colture industriali del legno, da terreni seminativi o comunque a servizio di aziende agricole e silvo - pastorali. In tali casi l'amministrazione comunale richiederà al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di gestore dei comprensori di pascolo, apposito parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti con l'esercizio del pascolo all'interno del comprensorio.

Dovrà essere garantito, nella stagione invernale, l'eventuale utilizzo delle rispettive aree per l'esercizio delle attività di cui al punto a). Per le attività ciclabili di cui al punto b), esse dovranno essere svolte nell'ambito di sentieri, mulattiere o idonei percorsi attrezzati e dovranno essere oggetto di regolamentazione da parte del Comune, fatta salva la potestà regolamentare della Regione nell'ambito degli itinerari ciclopeditoni escursionistici da essa individuati ai sensi della L. R. 2/2009, in modo da evitare l'instaurarsi di fenomeni di degrado del cotico erboso, di erosione e di dissesto superficiale e da evitare contrasti a seguito dell'uso promiscuo con le altre attività escursionistiche.

Per i bike-park di cui al punto b), la realizzazione dei tracciati dovrà sottostare alle prescrizioni dettate dalla L. R. 2/2009, sue s.m.i. e regolamenti attuativi: all'esterno delle aree di cui all'art. 31 comma 1 della L. R. 2/2009 si rimanda agli obblighi in capo al Comune prescritti al comma 2 dello stesso articolo ed ai regolamenti attuativi regionali.

Per quanto attiene alle attività di cui al punto c), queste potranno essere previste solamente in prossimità degli impianti di risalita e di arroccamento, previa verifica della presenza di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico a servizio di questi ultimi entro un raggio di 300 metri dalle attività o dagli impianti medesimi e per una superficie complessiva minima delle aree a parcheggio pari al 10 % della superficie interessata dalle attività. Tutti gli interventi dovranno garantire e non

alterare la natura e permeabilità dei suoli ed essere accompagnati da opportune e puntuali verifiche in ordine al mantenimento degli ambienti naturali e forestali, in ordine alle caratteristiche fitostatiche delle alberature interessate nonché in ordine al dissesto idrogeologico, al fine di sottoporre i progetti alle necessarie valutazioni degli organi e degli enti competenti come previsto dalla legislazione vigente.

3. Esse si estendono su tutto l'ambito del territorio comunale non regolamentato da altri specifici azzonamenti. Sulle aree interessate a piste di sci è fatto divieto di interporre ostacoli di qualsiasi natura o di compiere attività che rechino intralcio agli sport invernali.

4. Su queste aree non è previsto alcun tipo di costruzione ad eccezione di quelle attinenti all'esercizio delle attività agricole o silvopastorali; in particolare sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati secondo le norme regolamentate di cui all'art.87,

ultimo comma, L.R. 56/77

5. Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori in queste zone è subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale di un atto di impegno dell'avente diritto, redatto ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 56/77, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola con individuazione delle relative sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese dell'intestatario, sui registri della proprietà immobiliare.

6. È consentito il mutamento di destinazione d'uso delle residenze rurali nei casi previsti all'art. 25 della L.R. 56/77 previa domanda e pagamento dei relativi oneri, ovvero nei casi di morte, invalidità dell'imprenditore agricolo, cessazione per cause di forza maggiore dell'attività agricola, accertate dalla Commissione comunale per l'agricoltura istituita ai sensi della L. R. 63/78, fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell'art. 25 della L.R. 56/77. Alle medesime trasformazioni ed anche per quanto attiene il pagamento del contributo di costruzione sono ammessi e sottoposti gli interventi di recupero dei ruderi con le modalità previste all'art. 6 comma 6.3. Per i rustici sono fatte salve le possibilità previste dalla L.R. 9 del 2003, "Norme per il recupero funzionale dei rustici". Sono consentiti gli interventi previsti alla lettera c) dell'art.2 della L.R. 35/84 nei limiti previsti dall'art. 25 della L.R. 56/77 e con riferimento agli edifici esistenti.

7. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 5° comma gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Le residenze rurali in zone agricole, realizzabili da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 56/77, non possono superare i 1.500 mc, e devono rispettare i seguenti indici volumetrici:

- a. terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc/mq
- b. terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc/mq
- c. terreni a seminativo ed a prato permanente: 0,02mc/mq
- d. terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole, in misura non superiore a 5 ettari per azienda: 0,01 mc/mq e. terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: per abitazioni non superiori a mc.500 per ogni azienda: 0,001 mc/mq

9. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

10. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma del presente articolo.

11. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

12. Per le aziende che insistono su terreni posti anche in Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i valori massimi previsti al comma 8.

13. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

14. Le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del presente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni previste dalla legge, modifica di destinazione d'uso

15. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree, la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori, sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

16. In queste zone è comunque consentito l'aumento volumetrico di cui all'art.5 comma 4 n.4, purché nel rispetto dei parametri di cui al comma 17, del D.M. 1444/68 e del D.M. 1404/68.

17. In ogni caso l'edificazione sia delle residenze che delle attrezzature e infrastrutture di cui al 4° comma dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche previste per le zone A delle presenti norme ed i seguenti parametri:

Dc: distanza dal confine: 5 metri

Ds: Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola della viabilità del Piano Regolatore Generale: 5 metri

Df Distanza tra pareti e pareti finestrate di fabbricati: 10 metri Sc/Sf: 0,30 Sono escluse dal limite di altezza le costruzioni relative alle infrastrutture accessorie cui al 4° comma per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia. In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti limiti: Ief Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mc/mq Dc: distanza dal confine: 5 metri Ds Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola della viabilità del Piano Regolatore Generale: 5 metri Df Distanza tra fabbricati, minimo: 10 metri H Altezza massima: 6,50 metri Sono escluse dal conteggio del volume edificabile e dal limite di altezza le costruzioni relative agli impianti di risalita per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia.

18. Oltre alla realizzazione di sistemi viabili e piste per lo svolgimento dell'attività agricola, nel caso di fondi interclusi e nell'impossibilità di utilizzo di altri accessi esistenti, è ammessa la realizzazione di strade per l'accesso ad autorimesse o stalli di sosta presenti presso o a servizio dei nuclei residenziali o a diversa destinazione: stante la priorità di tutela paesaggistica caratterizzante tali aree, è esclusa la possibilità di asfaltatura del manto stradale e la larghezza della carreggiata non potrà superare i 4 m. Questi interventi saranno oggetto di apposite valutazioni in sede di Commissione Locale per il Paesaggio, la quale potrà rigettare le rispettive istanze in caso di alterazione non compatibile con lo stato dei luoghi.

19. Anche in queste zone, per quanto attiene agli edifici aventi carattere storico ed i ruderi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 6.3.

20. È ammessa l'installazione di manufatti da parte dei consorzi agricoli, a servizio dell'attività agricola di allevamento di animali domestici, destinati al riparo e ricovero delle maestranze durante la stagione del pascolo, occupanti una Sc non superiore a 15 mq, per un massimo di una installazione per ogni comprensorio di pascolo. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture facilmente rimovibili, prevalentemente in legno e comunque con materiali e finiture architettonicamente compatibili con l'ambiente montano: per quanto attiene alla compatibilità con l'assetto idrogeologico, sono considerate strutture di servizio ed accessorie assimilate alla tipologia del bivacco.

21. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 – 36